

LAVORO IRREGOLARE
(ai sensi e per gli effetti del d.l. 19/2024 in vigore dal 2 marzo 2024)

DURC E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (art. 29 co. 1)	
PRIMA	DOPO
<p>A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché al rispetto della contrattazione collettiva nazionale, aziendale, territoriale, regionale, ove presenti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</p> <p style="text-align: right;">[art. 1, co. 1175, legge n. 296/2006]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è ora subordinato anche all'assenza di violazioni in relazione alla tutela delle condizioni di lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come determinati in apposito decreto ministeriale (di futura emanazione); - in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché il ripristino del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e condizioni di lavoro, entro i termini imposti dagli organi di vigilanza, è garantito il ripristino della spettanza di tali benefici; - in caso di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero del beneficio non potrà essere superiore al doppio dell'importo delle sanzioni comminate <p style="text-align: right;">[art. 1, co. 1175 e 1175-bis, legge n. 296/2006]</p>

MAXI-SANZIONE PER LAVORO NERO (art. 29 co. 3)	
PRIMA	DOPO
<p>Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. <p>[art. 3, co. 3, decreto-legge n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 1, co. 445, lett. d), legge n. 145/2018, di modifica dell']</p>	<ul style="list-style-type: none"> - elevata la sanzione amministrativa pecuniaria per l'impiego di lavoro "nero" (senza la preventiva comunicazione di assunzione) al 30% (sanzione già precedentemente elevata al 20% rispetto alla disciplina originaria) - attuali importi sanzioni per ciascun lavoratore irregolare, se impiegato senza la preventiva comunicazione di assunzione: <ul style="list-style-type: none"> a) 1.950€ - 11.700 €: fino a 30 gg di effettivo lavoro; b) 3.900€ - 23.400 €: da 31 a 60 gg di effettivo lavoro; c) 7.800€ - 46.800€: oltre i 60 gg di effettivo lavoro <p>[art. 1, co. 445, lett. d), n. 1, legge n. 145/2018, di modifica dell'art. 3, co. 3, decreto-legge n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002]</p>

SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE/EVASIONE CONTRIBUTIVA (art. 30)	
PRIMA	DOPO
<ul style="list-style-type: none"> - Omissione contributiva: tasso ufficiale di riferimento + 5,5% in ragione d'anno; importo massimo pari al 40% dei contributi/premi omessi 	<p>Dal 1° settembre 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omissione contributiva:

<ul style="list-style-type: none"> - Evasione contributiva: <ul style="list-style-type: none"> a) 30% in ragione d'anno, nel limite del 60% dei contributi/premi evasi; b) tasso ufficiale di riferimento più 5,5% in ragione d'anno, in caso di denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento entro 30 gg. - nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, oltre il suo 5,5% (entro il max del 40% di quanto omesso); 	<ul style="list-style-type: none"> a) tasso ufficiale di riferimento + 5,5% in ragione d'anno; b) tasso ufficiale di riferimento se il versamento è effettuato spontaneamente entro 120 gg in un'unica soluzione; c) in ogni caso, importo massimo pari al 40% dei contributi/premi omessi. <ul style="list-style-type: none"> - Evasione contributiva: <ul style="list-style-type: none"> a) 30% in ragione d'anno, nel limite del 60% dei contributi/premi evasi; b) tasso ufficiale di riferimento più 5,5% in ragione d'anno, in caso di denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento entro 30 gg in un'unica soluzione o della prima rata del debito (art. 2, decreto-legge n. 338/1989), entro il 40% di quanto evaso; c) tasso ufficiale di riferimento più 7,5% in ragione d'anno, in caso di denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento entro 90 gg in un'unica soluzione o della prima rata del debito (art. 2, decreto-legge n. 338/1989), entro il 40% di quanto evaso; d) in ogni caso, il mancato rispetto della rateizzazione comporta l'applicazione della sanzione "ordinaria" della lett. sub. a); - previsione della messa a disposizione ai datori di lavoro e loro intermediari, da parte dell'INPS, elementi ed informazioni ad esso riferibili, al fine di determinazione degli obblighi contributivi. Al contribuente è data facoltà di segnalare elementi ignoti all'Istituto. Da tali operazioni è possibile emergano irregolarità, cui è correlata sanzione e procedura di regolarizzazione: <ul style="list-style-type: none"> a) omissione contributiva: tasso ufficiale di riferimento (max 40% di quanto omesso) b) evasione contributiva: tasso ufficiale di riferimento + 5,5% in ragione d'anno (max 40% di quanto evaso) - in caso di pagamento rateale, le sanzioni in tale misura sono subordinate al versamento della prima rata; - in caso di inadempimento, le sanzioni sono rispettivamente ridefinite come segue: <ul style="list-style-type: none"> a) tasso ufficiale di riferimento + 5,5% in ragione d'anno (max 40% di quanto omesso) b) 30%, in ragione d'anno (max 40% di quanto evaso); - in base ad attività accertativa d'ufficio, l'INPS può inoltrare avvisi di accertamento. In caso di pagamento entro 30 gg dell'intero ammontare dei contributi, si applicano le sanzioni civile sopra elencate, nella misura del 50%;
---	---

<p>- fissazione, da parte degli Enti, di riduzioni degli importi sanzionatori oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato.</p> <p>[art. 116, co. 8, lett. a) e b), legge n. 388/2000]</p>	<p>- nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile;</p> <p>- fissazione, da parte degli Enti, di riduzioni degli importi sanzionatori anche in caso di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.</p> <p>[art. 116, co. 8, lett. a) e b), legge n. 388/2000; art. 30, co. 5 e ss., decreto-legge n. 19/2024]</p>
---	---